



N. 11
Novembre
2019

In questo numero:

1. Risoluzione 95/E – Agenzia delle Entrate
2. Art. 1 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112
3. Art. 5 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

1. Risoluzione 95/E – Agenzia delle Entrate

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - articolo 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e DPCM del 28 marzo 2018.

L'articolo 22, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, introdotto dall'articolo 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che:

“Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". (...).”

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e la fruizione della sopra descritta misura agevolativa. In particolare, l'articolo 7, comma 1, del citato DPCM del 28 marzo 2018, prevede che:

- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, detto Ufficio trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle

società ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:

•“6907” denominato “Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - art. 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato “AAAA”.



2. Art. 1 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

Nozione e qualifica di Impresa Sociale iscrivibile nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto:

- esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- adottano modalità di gestione responsabili e trasparenti
- favoriscono il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute

separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9.

Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore ((di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)), e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Le disposizioni del presente decreto **si applicano** in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Le disposizioni del presente decreto **non si applicano** agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.



3. Art. 5 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112

Requisiti e modalità di costituzione dell'Impresa Sociale iscrivibile nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto legislativo e in particolare indicare:

- l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle attività di interesse generale svolte;
- l'assenza di scopo di lucro.

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.



Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile dal web.

[Leggi tutto](#)



Primo modello in Italia di tutela della salute. Una convenzione completa e innovativa che tiene conto delle tue esigenze. [Leggi tutto](#)



Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero

Via Montecatini, 5 - 00186 Roma

tel. 06 6990498 - 06 6796389 fax. 06 6794632

Copyright © 2017 - 2018
All rights reserved.

